CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

IP/ANNO 4421/2021
Tit./Fasc./Anno 7.11.2.0.0.0/1/2016

AREA SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO TRASPORTI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Liberalizzazione attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264. Disapplicazione e superamento delle disposizioni relative alla programmazione numerica delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO TRASPORTI

Decisione

1) Dispone la disapplicazione e il superamento delle disposizioni relative alla programmazione numerica delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e s.m.i..
2) Dispone di dare comunicazione del presente provvedimento alle autorità interessate per quanto di competenza.
3) Precisa che il presente atto non ha riflessi diretti o indiretti sul bilancio metropolitano.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

Ad oggi l'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte delle Province, ai sensi della Legge 8/08/1991, n. 264, come modificata dalla Legge 4/01/1994, n. 11.

Alla Provincia di Bologna è subentrata dall'1/01/2015 la Città metropolitana di Bologna, in capo alla quale è stata confermata la titolarità delle funzioni autorizzative e di controllo afferenti al trasporto privato (compresa pertanto l'attività in questione), in forza dell'art. 25 comma 5 della L.R. 13/2015 che dà attuazione all'art. 1 comma 85 lett. b) della L. 56/2014.

L'art. 2, comma 2, della Legge n. 264/1991 e il relativo Decreto Ministeriale 9 dicembre 1992 sono finalizzati a contingentare il numero dei soggetti potenzialmente autorizzabili all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

L'art. 2 della Legge n. 264/1991 ("*Sviluppo programmatico del settore"*), infatti, rinvia ai criteri per la programmazione numerica delle autorizzazioni fissati dal Ministero "*al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico"*. A tal fine il D.M. di attuazione del 1992 impone alle Province di predeterminare il numero di

autorizzazioni rilasciabili in funzione del numero di veicoli complessivamente immatricolati nel territorio della Provincia, senza alcun riferimento a motivi imperativi di interesse generale suscettibili di giustificare, in un'ottica di proporzionalità, la stessa necessità del contingentamento.

Si richiamano per una più precisa valutazione della decisione presa:

- il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 che all'art. 10 prescrive che "nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie"; all'art. 12 prescrive inoltre che l'accesso e l'esercizio di una attività possono essere "subordinati al rispetto di restrizioni quantitative o territoriali nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale";
- il D.Lgs. 13/08/2011 n. 138 che all'art. 3 comma 8 stabilisce che le "restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto" ed al comma 9 lett. a), precisa che il "termine di restrizione" comprende la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività;
- le risposte date sull'argomento in oggetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[1] a due quesiti formulati rispettivamente dalla Provincia di Pescara e della Città metropolitana di Reggio Calabria, dove, il Ministero, pur rinviando alla competenza all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed ai suoi pareri, di cui si darà atto in seguito, evidenziava come le disposizioni dell'art. 2 comma 2 della Legge n. 264/1991 e del relativo D.M. 9/12/1994 (*dettami sulla programmazione numerica*) siano superate dal Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010, attuativo della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e confermati, da ultimo dal D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dell'art. 1, comma 1, della L. 24/03/2012 n. 27.

Si richiama inoltre il parere formulato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[2] che esprime la reiterata posizione dell'Autorità sul tema, "secondo cui l'imposizione di limitazioni numeriche all'esercizio di una determinata attività, non giustificate da alcuna esigenza di interesse generale, costituisce una tipica barriera regolamentare all'accesso che distorce profondamente le

[1] Mot. Registro Ufficiale U.008361. 06-06-2019 e U.0034463. 07-11-2019.

[2] AS1639 del 13 gennaio 2020 in Bollettino AGCM n. 2/2020.

dinamiche concorrenziali, non solo riducendo le possibilità di ingresso di nuovi operatori, ma anche alterando severamente gli incentivi a competere per gli operatori esistenti[3]".

In definitiva l'Autorità dichiara che "*la citata norma contenuta nella Legge n. 264/1991 e la relativa applicazione contenuta nel D.M. 9 dicembre 1992 appaiono disapplicabili alla luce dei principi dettati dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 59/2010, che recepisce la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi), nonché in contrasto con gli artt. 31, comma 2, e 34, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 3, commi 1, 6, 7, 8 e 9, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con L.14 settembre 2011, n. 148 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett b), e comma 2 del D.L. n 1/2012 convertito con L. 24 marzo 2012, n.27"*.

Pertanto il quadro normativo vigente in materia di servizi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto non appare precludere alla Città metropolitana la possibilità di rimuovere i limiti al numero di autorizzazioni rilasciabili su base provinciale.

Considerato inoltre che il numero di autorizzazioni rilasciabili nel territorio della Città metropolitana di Bologna, secondo quanto previsto dalla normativa che si intende disapplicare, è ben maggiore[4] rispetto al numero di autorizzazioni che sono state rilasciate.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, delle normative intervenute in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 della L.264/91 e s.m.i. e dei pareri formulati dalle autorità competenti, si dispone la disapplicazione e il superamento delle disposizioni relative alla programmazione numerica delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Del presente provvedimento saranno informate le autorità interessate per quanto di competenza.

Si dispone di dare seguito alla pubblicazione dei contenuti di cui al presente atto nelle pagine WEB dedicate alle attività del Servizio amministrativo Trasporti.

Bologna,data di redazione 18/11/2021

Il Dirigente/Il Responsabile
LISA MAZZONI

[3] I precedenti interventi in materia dell'Autorità con riferimento all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono i seguenti: AS17 del 4 ottobre 1993, in Bollettino AGCM n. 29/1993; AS104 del 30 ottobre 1997, in Bollettino AGCM n. 43/1997; AS552 del 1luglio 2009, in Bollettino AGCM n. 28/09; AS762 del 23 settembre 2010, in Bollettino AGCM n.37/2010; AS1026 del 14 novembre 2012, in Bollettino AGCM n. 9/2013; AS1042 del 17 aprile 2013, in Bollettino AGCM n.17/2013; AS1439 del 26 ottobre 2017, in Bollettino AGCM 42/2017; AS1591 del 7 marzo 2019, in Bollettino AGCM 26/2019.

[4] Nel 2019 è pari ad un massimo di 349 autorizzazioni rilasciabili rispetto alle 100 rilasciate.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.